

# ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

# **SCHEMA DI CONTRATTO**

Procedura ristretta in 4 (quattro) lotti per la fornitura di riviste scientifiche edite da case editrici italiane e straniere per le biblioteche e le strutture dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per le annate 2019-2020-2021.

Lotto 1 - CIG 7325447E16

Lotto 2 - CIG 7325465CF1

Lotto 3 - CIG 7325474461

Lotto 4 - CIG 7325490196

F.to

La Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità

Dott.ssa Ersilia Barbieri

Pubblicato sul profilo del committente l'11.07.2018

## **INDICE**

- Art. 1 OGGETTO
- Art. 2 DURATA
- Art. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO
- Art. 4 OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO
- Art. 5 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
- Art. 6 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA'
- Art. 7 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Art. 8 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- Art. 9 GARANZIA DEFINITIVA
- Art. 10 PENALI
- Art. 11 CONTROLLI IN FASE DI ESECUZIONE, VERIFICA DI CONFORMITA' E REGOLARE

## ESECUZIONE

- Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 13 RECESSO
- Art. 14 SUBAPPALTO E CESSIONE
- Art. 15 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE
- Art. 16 CESSIONE DEL CREDITO
- Art. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Art. 19 CONSENSO PRIVACY
- Art. 20 SPESE
- Art. 21 FORO COMPETENTE

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN 4 LOTTI, DI RIVISTE SCIENTIFICHE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE E LE STRUTTURE DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, PER LE ANNATE 2019-2020-2021. LOTTO\_\_\_\_- CIG\_\_\_\_\_\_

Oggi
e s.m.i., si sono costituiti i Signori:
- Dott
e domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum
Università di Bologna (C.F. 80007010376 e P.I. 01131/710376), nel prosieguo denominata Università, il quale
interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla
stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n del/oppure con
Provvedimento del Direttore Generale n del che ha individuato le competenze proprie del
Dirigente dell'Area, tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell'Area,
nel prosieguo denominata Università;
- Sig, in qualità di, in qualità di
dell'Impresa (C.F. e P.I) con sede legale in
via;
(OPPURE: nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da un procuratore dell'impresa)
- il Sig nato a
il, il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (oppure) generale
dell'impresa C.F. o p.
IVA, con sede legale in,
via giusta procura speciale (oppure) generale in
datarep.n autenticata nella firma dal dott
, allegata in originale al
presente atto sotto la lettera, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche Appaltatore o
Impresa.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso
all'assistenza dei testimoni.
an assistenza dei testimoni.

## **PREMESSO**

- che con provvedimento del Dirigente dell'Area Biblioteche e Servizi allo Studio, Rep. n. 3833/18, prot. n. 91371 del 10.07.2018, sono stati approvati il Capitolato Tecnico, i relativi allegati e la Relazione Tecnica;
- che con provvedimento del Direttore Generale Rep. n. 4767/17, prot. n. 157164 del 13.12.2017 è stata disposta l'autorizzazione all'indizione ed espletamento di una procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura in 4 lotti di riviste scientifiche edite, in qualsiasi formato, da case editrici italiane e straniere per le biblioteche e le strutture dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, per le annate 2019-2020-2021;
- che con provvedimento della Dirigente di Area Affari Generali, Appalti e Sanità Rep. n. 4986/17 prot. n. 160957 del 20.12.2017, sono stati approvati il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di contratto ed i relativi allegati;

# - Lotto 2:

Oggetto del contratto è la fornitura di periodici pubblicati da editori esteri per le U.O. di area socio-giuridico-economica, secondo le disposizioni di dettaglio di cui:

- al capitolato tecnico all'art.1;
- all'offerta tecnica dell'aggiudicatario, che viene richiamata integralmente anche se non materialmente allegata.

## - Lotto 3:

Oggetto del contratto è la fornitura di periodici pubblicati da editori esteri per le U.O. di area umanistica, secondo le disposizioni di dettaglio di cui:

- al capitolato tecnico all'art.1;
- all'offerta tecnica dell'aggiudicatario, che viene richiamata integralmente anche se non materialmente allegata.

#### - Lotto 4:

Oggetto del contratto è la fornitura di periodici pubblicati da editori italiani, secondo le disposizioni di dettaglio di cui:

- al capitolato tecnico all'art.1;
- all'offerta tecnica dell'aggiudicatario, che viene richiamata integralmente anche se non materialmente allegata.

#### Art. 2 - Durata

- 1. La fase principale della fornitura ha durata triennale con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.
- La fase eventuale derivante dall'esercizio dell'opzione di rinnovo ai sensi dell'art. 35 co. 4 D.Lgs. 50/2016 avrà
  durata biennale. Tale rinnovo potrà essere esercitato disgiuntamente per ogni anno.
- 3. L'Università si riserva inoltre la facoltà di procedere alla proroga del contratto per il periodo massimo di dodici mesi, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello dell'Appaltatore.

# Art. 3 - Importo del contratto

1. In relazione alla fornitura l'Università acquisisce un'opzione di acquisto fino ad un importo massimo presunto (riferito alla fase principale della fornitura di durata triennale e, quindi, al netto delle eventuali opzioni) di:

```
€ 2.804.349,40= oltre IVA per il lotto 1.
€ 2.620.159,28 = oltre IVA per il lotto 2.
€ 1.437.322,12= oltre IVA per il lotto 3.
€ 371.218,72= oltre IVA per il lotto 4.
```

- Il costo per l'attivazione di ciascuna rivista, al netto dello sconto o della commissione, come indicato in offerta, si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla fornitura articolata nelle sue varie prestazioni.
- 3. Il corrispettivo sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente ordinato dall'Università, regolarmente eseguito dall'Impresa ed accertato dall'Università. I suddetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e si intendono comprensivi di tutti gli oneri e gli obblighi derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti.

L'Impresa si impegna a praticare uno sconto/commissione:

```
pari al .....% per il lotto 1
pari al .....% per il lotto 2
pari al .....% per il lotto 3
pari al .....% per il lotto 4
```

# Art. 4 – Opzioni e variazioni del contratto

- 1. L'Università potrà avvalersi delle opzioni di rinnovo e proroga di cui al precedente art.2.
- L'Università può inoltre introdurre quelle modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 3. In particolare, ai sensi del co. 12 del medesimo articolo, l'Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## Art. 5 - Responsabilità dell'Appaltatore

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura fa interamente carico all'Appaltatore.

In questa responsabilità, oltre a quelle meglio descritte in altri articoli del capitolato tecnico, sono comprese:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla fornitura (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università o al personale universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento della fornitura.

I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore alla proprietà dell'Università saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Università si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Università derivante dalla gestione della fornitura, saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve prevedere:

- a) un massimale unico minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona;
- b) una durata non inferiore a quella del contratto;
- c) la seguente clausola di vincolo:

"La polizza si intende vincolata a favore dell'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

notificare tempestivamente all'Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e l'eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo;

notificare tempestivamente all'Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;

non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Università, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art. 1898 c.c.".

#### Resta tuttavia inteso che:

- la polizza deve essere stipulata ed esibita all'Università entro la data di avvio della fornitura;
- i massimali di polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo;
- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 14 (Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto), con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

#### Art. 6 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

- 1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- 2. Nel caso di accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore e del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 30 commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..
- 3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## Art. 7 – Fatturazione e modalità di pagamento

- 1. L'Università per la **fornitura delle riviste scientifiche** di cui all'art. 1 del capitolato tecnico pagherà all'Appaltatore che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo, oltre l'I.V.A. nella misura di legge se e in quanto dovuta, che sarà contabilizzato a consumo a fronte di fatture successive all'attivazione degli abbonamenti presso gli editori.
- 2. Le fatture, emesse da operatori economici italiani, devono essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 ed intestate seguendo le modalità indicate nell'allegato 1-4 al capitolato e contenere quanto richiesto nel capitolato all'art. 4 "Fatturazione".
- 3. Le fatture emesse da operatori economici italiani dovranno contenere anche la dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, co.1 del DM 23 gennaio 2015".

4. ]	L'Universi	tà provvede	ai pagamenti,	entro 3	30 giorni	dalla	data	di ric	evimento	delle	suddette	fattu	re, pre	vic
acc	ertamento	della regola	rità delle stess	e e della	a non su	ssisten	za di	gravi	irregolarit	à in r	elazione a	alla fo	rnitur	a in
oge	getto, com	e specificato	nel capitolato	tecnico	all'art.4.									

L'Appaltatore ha comunicato all'Università prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente \_\_\_\_\_\_su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

- 5. Il pagamento delle fatture sarà condizionato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore accertata d'ufficio dall'Università mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di pagamento superiore a € 5.000 sarà condotto l'accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta "verifica Equitalia").
- 6. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, come definito dal D.lgs. n. 231/2011, modificato dalla Legge n. 192/2012.
- 7. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'Appaltatore a mezzo PEC, raccomandata AR, determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi della risoluzione.
- 8. La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, o il referente della fornitura presso la UO. attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.
- 9. Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal presente contratto e dal capitolato tecnico. L'Appaltatore, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio e della fornitura.
- 10. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

# Art. 8 - Direttore dell'esecuzione e Coordinatore unico per la fornitura on-line

- 1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è\_\_\_\_\_\_.
- 2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico e contabile dell'esecuzione del contratto.
- 3. Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, e segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali.
- 5. A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
- 6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura e del servizio e comunica all'Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione del contratto.

- 7. Nello svolgimento di questi compiti il Direttore dell'esecuzione si avvale dell'ausilio di referenti operativi per ciascun Lotto di fornitura, individuati prima dell'avvio del servizio e comunicati all'Appaltatore.
- 8. Il Direttore dell'esecuzione del contratto collabora con il RUP, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.
- 9. Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell'Appaltatore, l'attestazione degli stati di avanzamento della fornitura.
- 10. Il Coordinatore unico per la fornitura online è il referente per l'Appaltatore della specifica tipologia di fornitura e coadiuva il Direttore dell'esecuzione nella verifica della corretta esecuzione del contratto.

#### Art. 9 - Garanzia definitiva

- 1. A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva, pari a €\_\_\_\_\_\_\_, determinata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.
- 3. Ai sensi dell'art.103, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., detta garanzia definitiva può essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, co. 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- 5. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.

La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione, la garanzia definitiva viene trattenuta dall'Università.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cc., nascenti dall'esecuzione del presente contratto.

In particolare, la garanzia definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università, fermo restando quanto previsto nell'articolo 10 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali.

La garanzia definitiva opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia definitiva sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Università verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

- 6. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
- 7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Università.

#### Art. 10 - Penali

- 1. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione della fornitura e del servizio. Le penali elencate di seguito sono applicate dal RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione e/o su segnalazione delle singole UO:
  - ritardo rispetto ai tempi di attivazione degli abbonamenti indicati nel capitolato tecnico: per la mancata sottoscrizione degli abbonamenti ai periodici cartacei ed elettronici presso gli editori nei termini previsti dall'art. 3 del capitolato sarà applicata una penale pari alla 0,05% (zero, zero cinque per cento) del valore dell'abbonamento per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo relativo ad ogni titolo.
    - Qualora l'Appaltatore adduca a motivazione della mancata sottoscrizione l'indisponibilità da parte dell'editore a una gestione dell'abbonamento tramite agenzia, il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione, si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tale impedimento e l'applicazione della penale sopra indicata;
  - mancato rispetto di qualunque adempimento previsto dagli art. 3, 4, 5 e 6 del capitolato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel caso di: mancata comunicazione delle informazioni relative a cambi di formato, cambi di titolo, di periodicità o di editore, ritardi o sospensioni nella pubblicazione, fusioni, scissioni o cessazioni; ripetute inadempienze relative al sollecito dei fascicoli cartacei e delle attivazioni online; annate non pervenute e non fatturate; mancata produzione della reportistica sui reclami per la fornitura sia cartacea che online; ripetute fatturazioni errate; mancata consegna al piano): il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione, su segnalazione delle singole UO, si riserva la facoltà di applicare una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna;
  - mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal capitolato: l'Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna;
  - accertata violazione agli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <a href="https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento">https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento</a>; per ogni violazione, l'Università applicherà, a suo insindacabile giudizio, una penale di importo compreso tra un minimo di euro 100,00 (cento/00) e un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna.
- 2. L'Appaltatore si assume tutti i rischi e le spese che tali inadempimenti comportano per l'Università.
- 3. Il Direttore dell'esecuzione, su segnalazione delle singole UO, riferisce tempestivamente al RUP in merito agli eventuali ritardi ed inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali; tali inadempienze saranno contestate mediante la redazione di un breve verbale riepilogativo, a cura del Direttore dell'esecuzione.
- 4. L'importo delle penali applicate potrà essere decurtato dall'importo cauzionale, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Tali importi non sono soggetti ad IVA ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del DPR n. 633/1972.

5. A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del contratto, l'Università si riserva di provvedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del cc, in via stragiudiziale con semplice provvedimento amministrativo, con esecuzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

# Art. 11 - Controlli in fase di esecuzione, verifica di conformità e regolare esecuzione

- 1. Al presente contratto si applicano i controlli previsti nel capitolato tecnico e all'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 2. Le operazioni di verifica di conformità della fornitura e del servizio alle prescrizioni contrattuali verranno effettuate nelle modalità previste all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### Art. 12 - Risoluzione del contratto

- 1. L'Università ha la facoltà di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 2. L'Università risolve il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 3. Il RUP propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell'art. 108 comma 3 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare nei seguenti casi:
- frode nella esecuzione del servizio;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro;
- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, dei regolamenti e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al capitolato tecnico;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- subappalto non autorizzato;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <a href="https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento">https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento</a>.

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione, riguardanti le modalità di esecuzione del servizio;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;
- applicazione di n. 5 (cinque) penali;
- qualora l'indicatore "Quantità percentuale di libri forniti" fosse minore o uguale al 50%;
- ritardo nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti superiore a 20 (venti) giorni lavorativi rispetto ai termini indicati dall'Università nel capitolato tecnico o dall'Appaltatore stesso in sede di Offerta tecnica;
- mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
- 5. I gravi inadempimenti o le gravi irregolarità rispetto agli obblighi contrattuali saranno contestati dal Rup a mezzo comunicazione scritta, inoltrata via PEC o presso altro domicilio indicato dall'Appaltatore.

Eventuali osservazioni da parte dell'Appaltatore possono essere presentate entro un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della comunicazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, decorso il suddetto termine, l'Università, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto.

6. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all'inadempimento che l'Università dovrà sostenere.

## Art. 13 - Recesso dal contratto

- 1. L'Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal cc e, in particolare, dell'art. 1464 cc.
- 2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è tenuto all'accettazione in qualunque momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo da parte dell'Università di un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura.
- 3. L'Università si riserva altresì di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. In tale ultima ipotesi, il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.
- 4. In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite.
- 5. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

## Art. 14 - Subappalto e cessione del contratto

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura e il servizio oggetto dell'appalto.

- 2. E' ammesso il ricorso al subappalto secondo con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 3. E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto.
- 4. Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 5. L'Appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme del presente contratto.
- 6. L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 7. L'Appaltatore deve trasmettere all'Università, entro 20 (venti) giorni lavorativi dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

## Art. 15 - Vicende soggettive dell'appaltatore

1. In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione si applica l'articolo 106, comma 1 lett. d) n. 2 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### Art. 16 - Cessione del credito

- 1. Qualora l'Appaltatore ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, i crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese all'Università l'atto di cessione che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 136/2010.
- 2. L'Appaltatore prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso, da parte del cessionario, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
- 3. L'Appaltatore informa il cessionario in merito agli obblighi contrattuali in riferimento a quanto previsto al precedente art. 7 "Fatturazione e modalità di pagamento".
- 4. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile all'Università per i mancati pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

# Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i..
- 2. L'Appaltatore deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
- 3. Il contratto si risolverà di diritto *ex.* art. 1456 cc in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alle prestazioni in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

## Art. 18 - Trattamento dati personali

1. L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Appaltatore, preliminarmente al perfezionamento del presente contratto, ha individuato i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nella persona del signor nato a () il//
Art. 19 - Consenso privacy
1. L'Appaltatore, previa informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi, a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
Art. 20 – Spese
<ol> <li>Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.</li> <li>Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del contratto e i relativi allegati sono a carico dell'Appaltatore. L'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore e al versamento all'Erario provvede l'Università ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/6/2014 con modalità esclusivamente telematica.</li> </ol>
Art. 21 - Foro competente
1. Per tutte le controversie attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.
Art. 22 - Registrazione
1. Il presente contratto sarà registrato in misura fissa a norma dell'art. 11 – tariffa "Parte I" e dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.====================================
Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 14 D.Lgs. 50/2016, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su pagine intere e righe della a video.  Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle Parti.
Per l'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
L'Appaltatore

L'Ufficiale Rogante	
	Documento firmato digitalmente